

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 27 gennaio 2022, n. 19 **Associazione Comunità Emmanuel Onlus di Lecce. Conferma dell'autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale, ai sensi degli articoli 8, comma 3 e 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., della struttura terapeutico-riabilitativa per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 24 posti letto denominata "Villa Marsello", sita nel Comune di Lecce alla Via Provinciale Lecce - Novoli n. 49.**

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e la successiva Determinazione Dirigenziale di proroga n. 17 del 03/11/2021;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 328 del 13/12/2021 di proroga dell'incarico di Posizione Organizzativa *"Autorizzazione-accreditamento di strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. *"Autorizzazioni-accreditamento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. dispone:

- all'art. 8-ter *"(Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)"*, comma 1 che *"La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione. (...)"*;
- all'art. 8-quater *"(Accreditamento istituzionale)"*, comma 1 che *"L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, (nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari,) subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'articolo 9. La"*

regione provvede al rilascio dell'accREDITamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative."

La L.R. n. 9/2017 s.m.i. "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accREDITamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" prevede:

- all'art. 3, comma 3 che "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...);
c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accREDITamento. (...);"
- all'art. 8, comma 3 che "Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.";
- all'art. 24, comma 2 che "Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITamento istituzionale.";
- all'art. 24, comma 3 che "Ai fini della concessione dell'accREDITamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accREDITante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completa la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accREDITamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale."

Il R.R. n. 10 dell'11/04/2017 "Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accREDITamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno.", successivamente modificato con R.R. n. 5 del 06/03/2018, prevede all'art. 10 la "Struttura terapeutico-riabilitativo residenziale o semiresidenziale", collocata nella rete dei servizi sanitari per l'attuazione di programmi personalizzati nei confronti di utenti con problematiche di dipendenza patologica da sostanze da abuso lecite, illecite e/o da comportamenti anche in presenza di patologia psichiatrica compensata e gestibile che non abbisogna di management intensivo e specialistico.

Con Deliberazione n. 28 del 12/01/2018, pubblicata sul BURP n. 18 del 02/02/2018, la Giunta Regionale ha disposto, tra l'altro, "di approvare le tariffe, pro-die e pro-capite, indicate nell'allegato A), parte integrante del presente provvedimento, da riconoscersi alle strutture previste dal R.R. n. 10/2017 che verranno accREDITate istituzionalmente; (...)"

Con nota prot. n. IMS 13/18 del 23/04/2018 trasmessa con Racc. A/R del 24/04/2018, ad oggetto "Regolamento Regionale 11 Aprile 2017, n° 10 "Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accREDITamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno". Domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e contestuale accREDITamento per la struttura denominata "VILLA MARSELLO", ubicata in Lecce alla Strada Provinciale Lecce-Novoli n° 49.", in relazione alla suddetta struttura il legale rappresentante dell'Associazione "Comunità Emmanuel" Onlu ha chiesto a questa Sezione,

“ai sensi dell’art. 21 del Reg.to Reg.le 11/4/2017 n° 10 e dell’art. 8 della L.R. 2/5/2017 n° 9:

- *la conferma dell’autorizzazione all’esercizio, nell’Area Terapeutico Riabilitativa a regime residenziale, con capacità ricettiva di n° 24 posti (con rinuncia ad ulteriori n° 6 posti compresi nella capacità ricettiva di n° 30 posti attribuita con il provvedimento di iscrizione all’Albo Regionale definitivo degli Enti Ausiliari);*
- *l’accreditamento istituzionale.”,*

dichiarando:

“

- *che, con Determinazione n° 217 del 3/672002 del Dirigente del Settore Sanità Ufficio 8 dell’Assessorato Sanità e Servizi Sociali della Regione Puglia, la struttura è stata già iscritta, ai sensi dell’art. 10 della L. R. 22/96, all’Albo Regionale definitivo degli Enti Ausiliari che operano per il recupero di soggetti tossicodipendenti (iscritta all’Albo Regionale definitivo degli Enti Ausiliari con Determinazione n. 487 del 29/11/2011 del Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione della Regione Puglia, n.d.r.), nonché autorizzata ad operare nell’Area Pedagogico Riabilitativa in regime Residenziale con capacità ricettiva di n° 30 posti (nell’Area Terapeutico-riabilitativa in regime Residenziale con capacità ricettiva di 2 moduli da 15 posti ciascuno, n.d.r.);*
- *che la percentuale dei soggetti presi in carico nell’ultimo triennio ed inviati dai DDP per la medesima tipologia assistenziale per cui si fa richiesta, a fronte dei posti autorizzati all’esercizio è la seguente: Anno 2015: 50%; Anno 2016: 50%; Anno 2017: 65%. Nel triennio 2015-2017 la sede è stata parzialmente inagibile a causa di lavori di sistemazione di alcuni locali ed ha, pertanto, dovuto limitare l’accoglienza residenziale degli utenti.*
- *che la superficie interna della struttura comprendente quella dei locali specificamente dedicati alla residenza e/o alla permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività riabilitative e di socializzazione degli operatori è: mq.1.154.”,*

ed allegandovi:

“

- *titolo attestante l’agibilità della struttura;*
- *titolo di studio accademico del responsabile della struttura;*
- *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 8 comma 2 L.R. 2/5/2017 n° 9.”.*

Per quanto innanzi, con nota prot. n. A00_183/13920 del 25/10/2019 trasmessa al legale rappresentante dell’Associazione “Comunità Emmanuel Onlus” di Lecce, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BR, al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL LE e, per conoscenza, al Direttore Generale della ASL LE, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL LE ed al Sindaco del Comune di Lecce, questa Sezione ha comunicato quanto segue:

“(…) considerato che:

- *l’art. 21, comma 4 del R.R. n. 10/2017 s.m.i. stabilisce che gli enti gestori di strutture che presentano istanza di conferma di autorizzazione all’esercizio per la stessa tipologia di struttura, possono presentare contestualmente richiesta di accreditamento istituzionale;*
- *nello stesso arco temporale di riferimento, le istanze di conferma dell’autorizzazione all’esercizio (oltre che le richieste di compatibilità relative alle istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione), ai sensi dell’art. 21, comma 8 hanno priorità rispetto alle richieste di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture;*
- *l’art. 21, comma 9 prevede che in caso di più richieste inoltrate in ciascun bimestre per la stessa tipologia di assistenza, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore al fabbisogno risultante dalla totalità delle medesime richieste, la competente Sezione regionale procederà alla valutazione dei requisiti di preferenza di cui alle lettere A e B del medesimo comma 9, “da intendersi applicabili esclusivamente nell’ordine di priorità con il quale di seguito vengono riportati”;*

A PER LE TIPOLOGIE PEDAGOGICO-RIABILITATIVO e TERAPEUTICO RIABILITATIVO

- iscrizione della struttura all'Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;
 - in via residuale, nel caso in cui più strutture dovessero soddisfare il requisito precedente, si terrà conto della data d'iscrizione della struttura all'Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;
 - in via residuale, percentuale (%) dei soggetti presi in carico nell'ultimo triennio (...)
- (...)"
- il fabbisogno regolamentare definito dall'art. 1 del R.R. n. 19/2019 per la tipologia di struttura terapeutico riabilitativa residenziale o semiresidenziale (1,3 p.l. ogni 10.000 abitanti), in relazione alla popolazione residente nell'intero territorio regionale (dati ISTAT al 01/01/2019 - 4.029.053 abitanti), è di **n. 524 utenti/posti letto**;
 - nell'arco del 1° bimestre a far data dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del R.R. n. 10 dell'11/04/2017 e s.m.i. (04/03/2018), corrispondente al periodo 05/03/2018-04/05/2018, nell'ambito dell'intero territorio regionale sono pervenute a questa Sezione, per la tipologia di struttura "terapeutico-riabilitativa residenziale o semiresidenziale", **n. 24 istanze** di conferma dell'autorizzazione all'esercizio [e nessuna richiesta comunale di verifica di compatibilità a seguito di istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione nella suddetta tipologia di struttura], per **n. 502 utenti/posti letto complessivi**;
 - pertanto, l'istanza dell'Associazione "COMUNITA' EMMANUEL ONLUS di Lecce, per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio della Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale in oggetto, è compresa nel fabbisogno regolamentare previsto per detta tipologia dall'art. 1 del R.R. n. 19/2019;

atteso altresì che la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:

- all'art. 8, comma 3 che "Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.";
- all'art. 8, comma 5 che "La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione.(...).";
- all'art. 9, commi 4 e 5 che:

"4. La decadenza dall'autorizzazione all'esercizio è dichiarata, oltre ai casi previsti dalla presente legge, nelle ipotesi di:

 - a) esercizio di un'attività sanitaria o socio-sanitaria diversa da quella autorizzata;
 - b) estinzione della persona giuridica autorizzata;
 - c) rinuncia del soggetto autorizzato;
 - d) trasferimento del complesso organizzato di beni e/o persone in assenza del provvedimento di cui al comma 2;
 - e) inutile decorso del periodo di cui al comma 3.

5. La decadenza è pronunciata, inoltre, nei confronti di:

 - a) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416 bis (Associazione di tipo mafioso anche straniera) e 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale;
 - b) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) e 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
 - c) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (Peculato), 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 bis (Malversazione a danno dello Stato),

316 ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 640 (Truffa) -comma 2, 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) del codice penale;

- d) coloro nei confronti dei quali sia stata applicata, con decreto definitivo, una misura di prevenzione personale o patrimoniale in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni di tipo mafioso anche straniere);
 - e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva a una pena che comporti l'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - f) coloro i quali hanno violato gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.”;
- all'art. 20 (Condizioni per ottenere e detenere l'accreditamento), comma 1 che “L'accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa”;
- all'art. 20, comma 2 che “Condizioni essenziali per l'accreditamento sono:
- (...)
- e) l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento; (...);”;
- all'art. 24, comma 2 che “Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere, congiuntamente, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale con unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita dall'Organismo tecnicamente accreditante.”;
- all'art. 24, comma 3 che “Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”;
- all'art. 29, comma 9 che “Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”;

ritenuta applicabile la previsione dell'art. 24, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale con unico procedimento, e quindi alla esecuzione della verifica del possesso dei requisiti sia minimi di esercizio sia che ulteriori di accreditamento da parte dell'OTA - Organismo tecnicamente accreditante (all'attualità, nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'OTA, da parte del Dipartimento di Prevenzione appartenente ad ambito territoriale aziendale diverso rispetto a quello di

ubicazione della struttura da accreditare), anche all'ipotesi di rilascio della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accredimento istituzionale;

si invita il legale rappresentante dell'Associazione "COMUNITA' EMMANUEL ONLUS" di Lecce, a trasmettere a questa Sezione, nel termine di 15 (quindici) giorni:

- autocertificazione del rappresentante legale relativa all'assenza "di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti (...) del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento", di cui al sopracitato art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con allegata fotocopia, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, di un documento d'identità;
- autocertificazione antimafia resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;

nelle more della trasmissione della suddetta integrazione documentale, si invitano:

- ai sensi dell'art. 24, comma 2 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. il Dipartimento di Prevenzione della ASL BR, ed ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL LE, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 24 utenti/posti letto denominata "Villa Marsello", ubicata in Lecce, alla Strada Provinciale Lecce-Novoli n. 49 e gestita dall'Associazione Comunità Emmanuel Onlus di Lecce, finalizzato alla verifica congiunta dei requisiti di esercizio, soggettivi, strutturali, funzionali e di personale, previsti dal R.R. n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 3 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il Dipartimento di Prevenzione della ASL BR ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.), con n. 24 utenti/posti letto denominata "Villa Marsello", ubicata in Lecce, alla Strada Provinciale Lecce-Novoli n. 49 e gestita dall'Associazione Comunità Emmanuel Onlus di Lecce, finalizzato alla verifica dei requisiti di accreditamento generali e specifici previsti dal Regolamento Regionale n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i..".

Con PEC del 05/11/2019 il legale rappresentante dell'Associazione Comunità Emmanuel Onlus di Lecce ha trasmesso alla scrivente Sezione:

- "Autocertificazione (resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)" con la quale "DICHIARA che nei propri confronti, e nei confronti degli altri componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione Comunità Emmanuel ONLUS, non sussistono condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva.";
- "Autocertificazione ANTIMAFIA (resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)" con la quale "DICHIARA
 - ✓ di non essere stata sottoposta, né di esserlo attualmente, a procedure per reati di mafia;
 - ✓ di non avere procedimenti penali pendenti presso Tribunali e/o Procure e di non essere a conoscenza che tali procedure, comprese quelle per mafia, siano state avviate nei propri confronti;
 - ✓ che al Casellario Giudiziale – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce non risulta nulla.";
- copia documento di identità;
- "Autocertificazione (resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)" con cui "DICHIARA di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9 della Legge regionale n. 9/2017 e s.m.i..".

Con nota prot. n. 74469 del 13/09/2021 ad oggetto "Associazione "Comunità Emmanuel Onlus" di Lecce. Istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di rilascio di accreditamento per la Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 24 utenti/posti letto denominata "Villa Marsello", ubicata in Lecce alla Via Provinciale Lecce-Novoli, civ. 49. Incarico di verifica dei

requisiti esercizio e accreditamento – ESITI VERIFICHE.”, trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione e, per conoscenza, al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL LE ed al legale rappresentante dell’Associazione Comunità Emmanuel Onlus di Lecce, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BR ha comunicato:

“(…) di aver dato esecuzione alla richiesta mediante sopralluoghi, in data 05/10/2020 e 08/04/2021, presso la terapeutico-riabilitativa residenziale “Villa Marsello”, ubicata in Lecce alla via Provinciale Lecce-Novoli, civ. 49. Il Legale Rappresentante dell’Associazione “Comunità Emmanuel Onlus” di Lecce ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta, in data 28.04.2020, 15.12.2020, 12.03.2021, 09.06.2021, 14.07.2021; si informa che con nota del 30.10.2020 il legale rappresentante chiedeva proroga della durata di 15 giorni a quanto disposto a seguito di sopralluogo avvenuto in data 05.10.2020.

Si precisa che le verifiche dei requisiti di esercizio, soggettivi, strutturali, funzionali e di personale, previsti dal R.R. n. 10/2017 e s.m.i. sono state effettuate congiuntamente, ai sensi dell’art. 24, c. 2 e dell’art. 29, c. 9 della L.R. 9/2017, dal Dipartimento di Prevenzione della ASL BR e, ai sensi dell’art. 8, c. 5 della L.R. n. 9/2017, dal Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL LE; le verifiche dei requisiti di accreditamento generali e specifici previsti dal R.R. n. 10/2017 e s.m.i., e limitatamente alla fase “plan”, dei requisiti ulteriori generali e specifici previsti dal Manuale di Accreditamento per le “strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all’allegato B – sezione 1, del R.R. n. 16/2019 e s.m.i., nonché dei requisiti di cui alla L.R. 9/2017 e s.m.i., sono state effettuate dal Dipartimento di Prevenzione della ASL BR, ai sensi dell’art. 24, c. 2 e 3 e dell’art. 29, c. 9 della L.R. n. 9/2017.

Sulla scorta dell’attività svolta, della documentazione acquisita, visionata e valutata, si comunica, per quanto di competenza del Dipartimento di Prevenzione della ASL BR, che la struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) con n° 24 utenti/posti letto denominata “Villa Marsello”, ubicata in Lecce alla via Provinciale Lecce-Novoli, civ. 49 e gestita dall’Associazione “Comunità Emmanuel Onlus” di Lecce, possiede i requisiti di esercizio, soggettivi, strutturali, funzionali e di personale, previsti dal R.R. n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i. e dei requisiti di accreditamento generali e specifici previsti dal R.R. n. 10/2017 e s.m.i., e limitatamente alla fase “plan”, dei requisiti ulteriori generali e specifici previsti dal Manuale di Accreditamento per le “strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all’allegato B – sezione 1”, del R.R.16/2019 e s.m.i., nonché dei requisiti di cui alla L.R. 9/2017 e s.m.i..

Responsabile Sanitario: Dott.ssa De Lorentiis Vera, nata (...) il (...), laureata in psicologia.”.

Con nota prot. n. U.0150143 del 07/10/2021 ad oggetto ““Associazione “Comunità Emmanuel Onlus” di Lecce. Istanza di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di rilascio di accreditamento per la Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 24 utenti/posti letto denominata “Villa Marsello”, ubicata in Lecce alla Via Provinciale Lecce-Novoli, civ. 49. Incarico di verifica dei requisiti esercizio e accreditamento – ESITI VERIFICHE.”, trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione e, per conoscenza, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BR ed al legale rappresentante dell’Associazione Comunità Emmanuel Onlus di Lecce, il Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL BT ha comunicato:

“(…) di aver dato esecuzione alla richiesta mediante sopralluoghi, in data 05/10/2020 e 08/04/2021, presso la terapeutico-riabilitativa residenziale “Villa Marsello”, ubicata in Lecce alla via Provinciale Lecce-Novoli, civ. 49.

Si precisa che le verifiche dei requisiti di esercizio, soggettivi, strutturali, funzionali e di personale, previsti dal R.R. n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i. sono state effettuate congiuntamente, ai sensi dell’art. 24, c. 2 e dell’art. 29, c. 9 della L.R. 9/2017, dal Dipartimento di Prevenzione della ASL BR e, ai sensi dell’art. 8, c. 5 della L.R. n. 9/2017, dal Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL LE.

Sulla scorta dell’attività svolta, della documentazione acquisita, visionata e valutata, si comunica, che la struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) con n° 24 utenti/posti letto denominata “Villa Marsello”, ubicata in Lecce alla via Provinciale Lecce-Novoli, civ. 49 e gestita dall’Associazione “Comunità Emmanuel Onlus” di Lecce, possiede i requisiti di esercizio, soggettivi, strutturali, funzionali e di personale, previsti dal R.R. n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i..

Responsabile Sanitario: Dott.ssa ssa De Lorentiis Vera nata (...) il (...), laureata in psicologia.”.

Per tutto quanto sopra rappresentato, si propone di rilasciare alla Associazione “Comunità Emmanuel Onlus” di Lecce, il cui legale rappresentante è Maria Caterina Catalano, ai sensi dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., rispettivamente, la conferma dell’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale della struttura terapeutico-riabilitativa per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 24 posti letto denominata “Villa Marsello”, sita nel Comune di Lecce alla S.P. Lecce-Novoli n. 49, il cui Responsabile Sanitario è la Dott.ssa De Lorentis Vera, nata il (...) e laureata in psicologia, con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Associazione “Comunità Emmanuel Onlus” di Lecce, è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Associazione dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si riferiscono;
- ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;*
- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;*
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Associazione “Comunità Emmanuel Onlus” di Lecce, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;*

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”.*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. *“Autorizzazioni-accreditamento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche”* e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare alla Associazione *“Comunità Emmanuel Onlus”* di Lecce, il cui legale rappresentante è Maria Caterina Catalano, ai sensi dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., rispettivamente, la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale della struttura terapeutico-riabilitativa per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 24 posti letto denominata *“Villa Marsello”*, sita nel Comune di Lecce alla S.P. Lecce-Novoli n. 49, il cui Responsabile Sanitario è la Dott.ssa De Lorentis Vera, nata il (...) e laureata in psicologia, con la precisazione che:
 - in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Associazione *“Comunità Emmanuel Onlus”* di Lecce, è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
 - il legale rappresentante della Associazione dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11,

comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;

- l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si riferiscono;
 - ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
 - l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i. e 16/2019;
 - ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Associazione "Comunità Emmanuel Onlus" di Lecce, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
 - ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Associazione "Comunità Emmanuel Onlus", Via Don Bosco n. 16, Lecce;
 - al Direttore Generale dell'ASL LE;
 - al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL LE;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL LE;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BR;
 - al Sindaco del Comune di Lecce.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 13 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”* dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”*;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l’albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Nicola Lopane)